

ORIGINALE

CONTRIBUTO UNIFICATO

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE FALLIMENTI

Composto dai signori:

Dott. Francesco DONATO

presidente rel.

Dott.ssa Vittoria NOSENGO

giudice

Dott. ssa Michela TAMAGNONE

giudice

Ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

Dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 8 d.lgs n. 270/1999.

Visto il decreto collegiale in data odierna, con il quale è stata revocata l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della

**Liri Industriale S.p.A. in liquidazione**, con sede legale in Nichelino, Strada Vernea n. 2, CF 00520250010, in persona del liquidatore dott. Marco Ciani

Udito il relatore in camera di consiglio;

*Premesso*

Con decreto in data 25.3.2010, **Liri Industriale S.p.A.**, con sede legale in Nichelino, Strada Vernea n. 2, CF 00520250010, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato

SENTENZA

N° \_\_\_\_\_

A.S.

Fasc. N° \_\_\_\_\_

7/2010


Cron. N° \_\_\_\_\_

Rep. N° \_\_\_\_\_



Luigi Castino, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, sulla base di un piano che prevedeva il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili; il pagamento integrale dei crediti privilegiati; il pagamento dei chirografi in misura stimata, del 25,46% nell'ipotesi di parziale continuità aziendale, del 14,93% nell'ipotesi di liquidazione atomistica; elemento centrale del piano è infatti la prospettiva di cessione del complesso produttivo di Pont Canavese, prima in affitto e poi in vendita, ad una società russa, dalla quale la proponente avrebbe ottenuto manifestazioni di interesse in tal senso.

Con relazione ex art. 173 l. fall. il commissario giudiziale dott. Filiberto Ferrari Loranzi esprimeva parere negativo in ordine alla fattibilità del piano concordatario, evidenziando che, pur essendo pervenuta una manifestazione di interesse di un primario gruppo industriale per l'acquisizione del ramo aziendale radicato negli stabilimenti di Pont Canavese, questa era stata ritirata subito dopo l'avvio della procedura di *due diligence*, sostituita dalla disponibilità ad acquistare singoli beni aziendali, mentre un'altra manifestazione di interesse per il solo affitto dello stabilimento di Pont, del tutto generica ed incompleta sulle modalità di prosecuzione dell'attività industriale, era stata ritenuta inadeguata; il Commissario evidenziava che rimane soltanto la prospettiva di una liquidazione atomistica, ma questa non avrebbe consentito di realizzare il fabbisogno finanziario ipotizzato nel piano, poiché il ricavato non sarebbe stato sufficiente a pagare nemmeno i crediti privilegiati (salvo che in misura parziale).



Con decreto in data 1.7.2010, il Tribunale disponeva l'apertura della procedura di revoca, fissando a tal fine l'udienza del 23.7.2010.

Nel frattempo, con delibera in data 7.5.2010, l'assemblea deliberava lo scioglimento della società proponente, nominando liquidatore volontario il dott. Marco Ciani; questi, con ricorso depositato il 13.7.2010, preso atto dell'insuccesso della domanda di concordato preventivo presentata dai precedenti amministratori, chiedeva che il Tribunale *"...in sede di conversione della pendente domanda di concordato preventivo...voglia accertare la sussistenza in capo a Liri dei requisiti dimensionali e di indebitamento previsti dalla legge per l'accesso alla procedura di Amministrazione Straordinaria...e voglia quindi dichiarare lo stato di insolvenza di Liri Industriale S.p.A. in liquidazione, ai sensi degli artt. 3 e 5 d. lgs n. 270/1999..."*.

Con decreto in data 20.7.2010, il Tribunale fissava l'udienza ex art. 7 d. lgs n. 270/1999 al 28.7.2010, disponendone la comunicazione, oltre che alla società istante e al competente Ministero per il parere, anche al Commissario Giudiziale, al P.M. nonché al creditore F.G.M. S.r.l. che aveva presentato istanza di fallimento.

All'udienza del 23.7.2010, il procuratore della società proponente aderiva alle conclusioni del Commissario Giudiziale; questi si costituiva per chiedere la revoca dell'ammissione al concordato preventivo; il P.M. e il procuratore di un creditore chiedevano il fallimento; il giudice delegato si riservava di riferire al collegio dopo espletata l'udienza del 28.7.2010.

Con decreto in data odierna il Tribunale revocava l'ammissione di Liri Industriale alla procedura di concordato preventivo.



*Osserva*

Ai sensi dell'art. 173 cpv I. fall., il Tribunale dichiara con sentenza il fallimento all'esito del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, su istanza dei creditori e del P.M. e dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 I. fall.; se l'impresa è in possesso dei requisiti dimensionali e di indebitamento previsti dall'art. 2 d. lgs n. 270/1999, e si trova in stato di insolvenza, il Tribunale dichiara tale stato con sentenza (art. 3 d. lgs n. 270/1999).

Ricorre quest'ultima fattispecie, poiché la società Liri Industriale in liquidazione, alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, presentava una forza lavoro di 296 dipendenti ed in base alla situazione economico-patrimoniale al 31.12.2009 un indebitamento largamente superiore ai due terzi, sia dell'attivo patrimoniale che dei ricavi da vendite e prestazioni.

La società versa in stato di insolvenza, come emerge dal decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo richiamato in premessa.

Il Commissario Giudiziale, con riferimento alla data del 31.3.2010, ha verificato che l'indebitamento ammonta ad oltre 83 milioni di Euro, di cui € 46.2000.000,00 circa per crediti privilegiati, mentre l'attivo varia da 61.758.405,60 nell'ipotesi di continuità aziendale parziale (ossia riferita allo stabilimento di Pont Canavese) ad € 32.418.203,43 nell'ipotesi di liquidazione atomistica pura e semplice.

Secondo la richiesta del Commissario Giudiziale che si è costituito nel presente procedimento, ragioni di economia processuale imporrebbero di non dar luogo alla declaratoria di insolvenza ex art. 8 d.lgs n. 270/1999,




ma di dichiarare immediatamente il fallimento, sulla constatazione che, come risulta dalla relazione ex art. 173 l. fall. dello stesso Commissario Giudiziale, è già stata percorsa la strada del tentativo di cessione del ramo del complesso aziendale radicato nello stabilimento di Pont Canavese, ma il tentativo si è rivelato vano, poiché l'unica seria manifestazione di interesse, da parte di un primario gruppo industriale colombiano, è stata prontamente ritirata appena dopo l'inizio della *due diligence*, lasciando come unica soluzione quella della liquidazione atomistica di tutti i beni aziendali.

In proposito osserva il Commissario che il Tribunale è chiamato a vagliare, già dal momento in cui è chiamato ad accertare lo stato di insolvenza, se vi sono *"...concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali..."* (ai sensi dell'art. 27) e questo sulla considerazione che l'impresa richiedente deve esporre nel ricorso, non solo le cause che hanno determinato lo stato di insolvenza, ma anche *"...segnalare ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 2 e 27..."*.

Tale richiesta non può essere accolta.

La procedura di amministrazione straordinaria si svolge necessariamente in due fasi: nella prima, accanto all'accertamento dello stato passivo, si attua la ricerca delle ragioni della crisi e delle soluzioni alternative alla liquidazione fallimentare. Spetta al commissario designato dal Ministro e nominato dal Tribunale condurre tutti gli accertamenti necessari a questi fini e proporre, nel termine di 30 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, l'eventuale soluzione alternativa al fallimento.



A questo il commissario perviene ove abbia verificato che sussistono concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, da realizzarsi, o attraverso un piano di risanamento della durata massima di due anni, ovvero attraverso la cessione dei complessi aziendali a nuovi soggetti economici, i quali abbiano la capacità finanziaria ed industriale per proseguire nell'attività, per almeno due anni.

Sulla relazione del Commissario, il Tribunale, acquisito il parere del Ministro per lo Sviluppo Economico, è chiamato a decidere se ammettere l'impresa insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria vera e propria, dando l'avvio alla seconda fase ovvero se dichiarare il fallimento.

Le valutazioni che il commissario è chiamato a svolgere in esito alla prima fase non sono fungibili con quelle del commissario nel concordato preventivo, poiché diverso è il punto di vista dei due organi, i quali hanno pure funzioni diverse ed agiscono a tutela di interessi che solo in parte coincidono.

Compito del commissario nel concordato preventivo è precipuamente quello di verificare, accanto alla correttezza dei dati riportati nel piano concordatario, la attuabilità di questo, nell'ottica del soddisfacimento dei creditori secondo la proposta di pagamento formulata dal debitore in crisi.

In caso di *cessio bonorum*, il commissario deve verificare che i beni sussistano e che siano cedibili, in conformità alla proposta e nei termini ristretti previsti per l'esecuzione del concordato. Tali verifiche il commissario è chiamato ad effettuare nell'interesse esclusivo dei creditori: anche l'esigenza di conservazione dei complessi aziendali – che come è noto la nuova legge fallimentare predilige rispetto ad una cessione



frazionata dei singoli beni – è funzione di un maggior realizzo, sempre nell'interesse dei creditori.

Diverso il discorso per il commissario nella procedura di amministrazione straordinaria.

Questi deve verificare se sussistono concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa insolvente, tenendo presente, non solo l'interesse dei creditori ad un quanto maggior possibile realizzo, ma anche l'esigenza di conservazione dei complessi produttivi, a tutela dell'interesse generale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nel caso di cessione di complessi aziendali in esercizio, l'interesse dei creditori affievolisce rispetto a quello generale di conservazione dell'impresa e di salvaguardia dei posti di lavoro, poiché gli organi della procedura devono tener conto della redditività, anche se negativa (c.d. *badwill*), all'epoca della cessione e nel biennio successivo, mentre l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e mantenere i livelli occupazionali stabiliti all'atto di vendita (art. 63).

La conseguenza è che il Tribunale non può limitarsi a recepire la relazione del commissario nel concordato preventivo, per quanto nel caso concreto pregevole e ben motivata, e concludere per la ineluttabilità della liquidazione fallimentare, ma, sulla istanza di ammissione alla procedura ex d. lgs n. 270/1999, deve nominare un nuovo commissario, di designazione governativa, affinché questi possa riferire circa la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, da realizzarsi, nel caso di cessione dei



complessi aziendali, nell'arco di un anno dalla ammissione alla seconda fase.

Le "...ragioni di economia processuale..." propugnaté dal difensore del commissario giudiziale (richiamando una nota dottrina), non possono quindi trovare ingresso nella fattispecie concreta in esame.

Tali ragioni avrebbero un senso ove l'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria fosse totalmente priva di allegazioni concernenti le suddette prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, poiché in tal caso l'incompletezza della domanda, priverebbe gli organi della procedura di una centrale linea di indagine (e il Tribunale ben potrebbe in tal caso valutare la domanda stessa come una istanza di fallimento in proprio).

Ma nella fattispecie in esame la richiedente non ha mancato di segnalare ed anche puntualmente analizzare, nel ricorso per la declaratoria di insolvenza, quali possano essere le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

In tale analisi, la richiedente ha evidenziato come, relativamente allo stabilimento di Pont Canavese, sussista "...la potenzialità effettiva di ripristino di un rapporto non deficitario tra costi e ricavi...", nell'ottica peraltro di una cessione di tale ramo di azienda, preceduta da una fase di transizione, nel corso della quale i costi operativi legati alla dinamica produttiva sarebbero inferiori alla dimensione dei corrispondenti ricavi.

In tale stabilimento, secondo un programma che già la società *in bonis* aveva allo studio, dovrebbero essere concentrate alcune linee di produzione prima gestite in Nichelino, per rendere possibile la produzione



2  
18  
1

interna delle carte impregnate, che attualmente sono reperite all'esterno a costi superiori e con maggiori rigidità gestionali, data la chiusura degli impianti siti in Nichelino..

A tale programma l'organo gestore della Amministrazione Straordinaria potrebbe utilmente coinvolgere soggetti economici che già avrebbero manifestato interesse (gruppo Gentas) e sarebbe possibile richiedere alle competenti autorità amministrative il rilascio degli atti di assenso necessari a rendere possibile il trasferimento delle linee produttive indicate. Il programma potrebbe interessare 83 dipendenti.

L'eventuale successo di tale programma di cessione che salvaguardi l'integrità e l'unità del complesso produttivo – che verrebbe concentrato negli stabilimenti di Pont Canavese - non risanerebbe certamente le passività pregresse, ma nemmeno le aggraverebbe, e comunque consentirebbe di realizzare – anche nell'interesse dei creditori – maggiori valori per quelle attività, come il magazzino e le partecipazioni estere, che devono essere dismesse.

E' evidente che la conclusione negativa del Commissario Giudiziario nel concordato preventivo non può sostituire la fase di osservazione e la diagnosi che il Commissario Giudiziale designando nella procedura ex d. lgs 270/1999 deve compiere e questo, sia per la differente posizione dei due organi, sia per i differenti interessi che essi sono chiamati a tutelare, sia infine per il differente spazio temporale di cui dispone l'organo gestorio della amministrazione straordinaria, per portare a termine i compiti che la legge gli affida, una volta che sia stata acquisita positivamente la diagnosi di cui all'art. 27.



Sussistono in conclusione tutte le condizioni per accertare e dichiarare lo stato di insolvenza della società Liri Industriale S.p.A. in liquidazione.

Il professionista designato dal Ministero ha i requisiti prescritti dalla legge per l'assunzione dell'incarico di Commissario.

La complessità della procedura impone di fissare l'udienza per la verifica dei crediti entro 180 dal deposito della sentenza, fatto salvo il rispetto della sospensione feriale dei termini.

Il Tribunale si riserva di affidare in un secondo momento la gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 19.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 8 d. lgs n. 270/1999

**Dichiara**

Ad ogni effetto di legge lo stato di insolvenza di

**Liri Industriale S.p.A. in liquidazione**, con sede legale in Nichelino, Strada Vernea n. 2, CF 00520250010, in persona del liquidatore dott. Marco Ciani

**nomina**

giudice delegato il Dott. Francesco Donato;

**nomina**

commissario giudiziale il dott. *per p. Alberto FALINI a. a.*  
*Fermano il 6/4/1996*

**ordina**

alla società ammessa alla procedura di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori e quello degli



altri aventi diritti di restituzione, ove già non depositati, entro due giorni dalla notifica della sentenza;

**assegna**

ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società ~~XXXX~~, termine sino al 30 ottobre per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

**stabilisce che l'adunanza**

dei creditori per l'esame dello stato passivo abbia luogo in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 130, Scala A, piano terzo, stanza n. 31511, il giorno 10.3.2011, ore 11

**dispone**

che la sentenza venga notificata al liquidatore della ricorrente e comunicata al commissario giudiziale designato, al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Divisione XIV; al Pubblico Ministero e che sia annotata presso il registro delle imprese di Torino.

Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio del 29.7.2010

Il presidente rel.

Dott. Francesco Donato  
*Francesco Donato*

IL CANCELLIERE  
 Angela PIZZINI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 Torino, il 2 AGO. 2010

OPERAI E GIUDIZIARIO  
 Anna Maria MANCONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 Torino. - 2 AGO 2010

IL CANCELLIERE  
 ANNA MARIA MANCONE